

# Istruttore o Direttore di Tiro a segno

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Istruttore / Direttore di Tiro a segno

## Di cosa si tratta?

I Direttori e Istruttori di Tiro a segno delle sezioni dell'U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica e, ovviamente, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9 della Legge 18 aprile 1975, n.110.

L'istruttore di tiro si differenzia dal direttore per aver partecipato a corsi federali di tiro o per essere particolarmente esperto.

Ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione ha validità triennale (3 anni computati secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno del rilascio dell'autorizzazione) e deve essere rinnovata presentando la domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

## Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

- Requisiti morali di cui all'art. 11 - 43 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, all'art. 9 della Legge 18/04/1975, n. 110, all'art. 10 della Legge 31/05/1975 e s.m. e all'art. 67 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 (antimafia);
- Capacità tecnica di cui all'art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.mi.;
- Idoneità all'uso delle armi.